



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 29 / 2016 del Reg.

data 02 MARZO 2016

OGGETTO : Autorizzazione a transigere sul procedimento giudiziario, tra il Dipendente PRIVITERA Giacomo e il Comune di Catenanuova. Approvazione schema di atto di transazione.-

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 11.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. COLICA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

4 1

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Puglisi Salvatore Marco. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 24 datata 25/01/2016

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

.....

.....

modifiche/sostituzioni (1).....

.....

.....

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 – 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Autorizzazione a transigere sul procedimento giudiziario, tra il Dipendente PRIVITERA Giacomo e il Comune di Catenanuova. Approvazione schema di atto di transazione.-

Proponeente il Sindaco



Redigente: IL RESP.SERVIZIO

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con sentenza n. 128/2015 il Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, riconosceva il diritto del dipendente PRIVITERA Giacomo (PRV GCM 55P26 C351), alla corresponsione dell'indennità di Protezione Civile e dell'indennità di responsabilità di servizio per gli anni 2005, 2006 2007 e fino al maggio 2008 ai sensi del CCNL di riferimento oltre interessi e rivalutazione monetaria;

PRESO ATTO che con la predetta Sentenza, il Giudice ha condannato il Comune di Catenanuova al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale ex art 13 L.R. 17/90 a far data dal giugno 2005 fino al maggio 2008 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi non versati in relazione alle voci retributive e per i periodi indicati e al pagamento dei due terzi delle spese di lite che liquida in euro 2.524.33 da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, compensando tra le parti la restante quota;

CONSIDERATO il Comune di Catenanuova, in seguito alla nota trasmessa dall'Avv. Dario Sammartino, procuratore legale di questo Ente, con atto deliberativo di G.M. nr 91 del 04/08/2015 si costituiva in giudizio per la proposizione ricorso in Appello presso la Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, avverso la sentenza n. 128/2015 r.g. emessa dal Tribunale di Enna sezione lavoro in data 12/05/2015;

EVIDENZIATO che il legale di questo Ente, Avv. Dario Sammartino, con studio sito a Catania in via Teocrito 48, comunicava di essere stato contattato dall'Avv. Filippo Lipiani del foro di Enna, legale del Dipendente Privitera Giacomo per chiudere bonariamente il contenzioso attraverso una transazione tra le parti;

RILEVATO che, in un primo momento, la richiesta formulata dal legale del dipendente Privitera Giacomo consisteva in un corresponsione, di euro 9.000 al netto di contributi, spese e quant'altro;

PRESO ATTO della nota Pec del 10 novembre 2015, prot. nr 10980 del 12/11/2015, trasmessa dal legale dell'Ente Avv. Sammartino Dario, con la quale, esprime parere favorevole a transigere la controversia tra il Comune di Catenanuova e il dipendente Privitera Giacomo per la somma omnicomprensiva di euro 9.000, a fronte delle ipotizzabili 18,000 circa;

RILEVATO che in data 22 gennaio 2016, perveniva una nota da parte del difensore di fiducia dell'Ente Avv. Dario Sammartino, con la quale il legale di fiducia in nome e per conto del dipendente Privitera Giacomo, accetta il pagamento a stralcio di euro 9.000 omnicomprensive senza ulteriore pretese, allegando testo di transazione da sottoscrivere;

SENTITO ulteriormente, per le brevi, l'Avv. Sammartino Dario Procuratore di fiducia di questo Ente, il quale conferma la congruità della proposta transattiva di cui sopra;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune;

CONSIDERATO che la predetta transazione, in base alle rilevanze osservate dal Procuratore legale di questo Comune, di primo acciuto, si presenta vantaggiosa per l'Ente;

RITENUTO di dover formulare apposito schema di transazione che viene allegato alla presente proposta, per costituirne parte integrante e sostanziale



**PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 dell.l.r. nr. 10/1991:

1. di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali, a transigere la controversia specificata in premessa, tra questo Comune rappresentato e difeso dall'Avv. Sammartino Dario del Foro di Catania e il Dipendente Privitera Giacomo PRV GCM 55P26 C351I, nato a Catenanuova il 26 settembre 1955, rappresentato e difeso dall'Avvocato Filippo Lipiani del foro di Enna, C.F. LPN FPP 71R17 C342U;
2. di approvare lo schema di transazione che si allega alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale .
 - 1) Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali, di procedere alla sottoscrizione della transazione di cui sopra.
 - 2) Di dare mandato al Responsabile del Settore AA. GG., Responsabile dell'Ufficio Contenzioso di questo Ente, di provvedere al pagamento delle somme sopra citate, euro 9.000 complessivi.



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2016 il giorno ___ del mese di gennaio nel Municipio di Catenanuova sono presenti:

- da una parte il signor Corrado Lentini, il quale interviene nella qualità di legale rappresentante del Comune di Catenanuova, c.f. 80001380866, rivestendo la funzione di Responsabile del Settore Affari Generali, assistito dall'avv. Dario Sammartino del foro di Catania, c.f. SMM DRA 63E13 C351Y;
- dall'altra il signor Giacomo Privitera, c.f. PRV GCM 55P26 C351I, assistito dall'avv. Filippo Lipiani del foro di Enna, c.f. LPN FPP 71R17 C342U;

i quali premettono che:

- con ricorso n. 865/2010 il signor Privitera ha adito il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna del Comune di Catenuova al pagamento di: 1) indennità per lo svolgimento di turni di pronta reperibilità da maggio a dicembre 2005 e da luglio 2006 a marzo 2007; 2) indennità di miglioramento dei servizi, di cui all'art. 13 l.r. n. 17/1990 da giugno 2005 a maggio 2008; 3) indennità di protezione civile, straordinario per interventi di pronta reperibilità ed indennità di responsabilità per gli anni 2005, 2006, 2007 e fino a maggio 2008;
- con sentenza n 128 del marzo 2015 il Tribunale di Enna ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento dell'indennità di Protezioni civile e di responsabilità di servizio per gli anni 2005, 2006, 2007 e fino al maggio 2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché indennità di miglioramento ed efficienza dei servizi, di cui all'art. 13 l.r. n. 17/1990, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ha altresì condannato il Comune di Catenanuova al pagamento dei

contributi previdenziali e assicurativi non versati in relazione alle voci retributive e per i periodi indicati in parte motiva;

- tale sentenza è stata impugnata dal Comune dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, con ricorso iscritto al n. 229/2015;
- il signor Giacomo Privitera, tramite messaggio pec inviato dall'avv. Filippo Lipiani in data 27 ottobre 2015, ha offerto di definire a saldo e stralcio la pendenza a mezzo la corresponsione della somma di euro 9.000,00;
- le parti hanno intenzione di definire in modo transattivo tutto il contenzioso sopra riepilogato,

tutto ciò premesso le parti stabiliscono quanto segue.

1.

Le superiori premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

2.

Allo scopo di definire a saldo e stralcio quanto discendente dalle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Enna, giudice del lavoro, sopra meglio descritta, il Comune offre la somma omnicomprensiva di euro 9.000,00 (novemila/00), significando che essa comprende qualsiasi pretesa, che possa trovare fondamento in quei fatti, e comprende pure qualsiasi rifusione di spese legali.

In conseguenza del carattere forfettario ed omnicomprensivo della somma da pagare, le parti riconoscono che rimane escluso qualsiasi versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.

3.

Con il presente atto il signor Privitera accetta l'offerta della somma sopra indicata, e si dichiara del tutto soddisfatto di qualsiasi pretesa o diritto, che possa trovare fondamento nei

fatti esposti nel ricorso n. 865/2010 dinanzi al Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro.

Lo stesso, pertanto, dichiara di rinunciare a qualsiasi azione, anche per risarcimento di eventuali danni di qualsiasi natura, ed all'esecuzione della sentenza n. 128/2015.

Accettando la somma sopra indicata, il signor Privitera si dichiara soddisfatto anche di qualsivoglia pretesa in ordine al rimborso di spese legali e compensi per il proprio difensore.

4.

A fronte dell'accettazione della sua proposta, il Comune di Catenanuova rinuncia all'atto di gravame proposto ed al relativo giudizio (la cui prima udienza è fissata per il 9 novembre 2016) che quindi si intende abbandonato con compensazione integrale delle relative spese legali; il signor Privitera accetta la superiore rinuncia con compensazione integrale delle spese legali.

5.

Il pagamento della somma accettata dovrà essere effettuato entro il 30/04/2016 Tale termine è da intendersi essenziale ed il mancato rispetto di esso da parte del Comune di Catenanuova determinerà la decadenza delle pattuizioni di cui al presente atto.

6.

Resta espressamente inteso che il presente accordo ha effetto transattivo e non novativo con la conseguenza che, in caso di mancata regolare esecuzione e puntuale adempimento del medesimo, il signor Privitera Giacomo ben potrà agire per ottenere il pagamento integrale delle somme indicate in sentenza.

7.

Si pattuisce espressamente che il mancato puntuale pagamento di quanto concordato alla scadenza stabilita determinerà la

risoluzione di diritto dell'attuale accordo transattivo sicché il Privitera potrà agire in tutte le competenti sedi, e quindi anche in via esecutiva per il recupero forzoso e per l'intero dei compensi riconosciutigli dalla sentenza di primo grado.

.8

Gli avvocati Dario Sammartino e Filippo Lipiani sottoscrivono la presente per rinunzia alla solidarietà professionale per entrambi i gradi del giudizio. Le eventuali spese relative alla imposta di registro sulla sentenza di primo grado sono a totale carico dell'Ente.

Le parti

Per il Comune

Il Dip.te Giacomo Privitera

Da: Dario Sammartino
A: affarigenerali
areaamministrativa@comune.catenanuova.en.it
Data venerdì 22 gennaio 2016 - 18:26
Oggetto: transazione Privitera
Alla cortese attenzione del signor Corrado Lentini.

L'avvocato di Privitera mi ha comunicato che lui accetta il pagamento a stralcio e saldo, senza ulteriori pretese. Le giro, quindi, il testo definitivo della transazione.
Manca solo la data per il pagamento.
Potrete firmarlo anche senza di me: infatti la mia firma serve solo ad evitare che possa pretendere di essere pagato dal Privitera.
Cordiali saluti.
d.s.

Allegato(i)

caten_privit transaz.rtf

Da: "dario.sammartino" <dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it>

A: "Catenanuova aa gg " <affarigeneral@pec.comune.catenanuova.en.it>

Data martedì 10 novembre 2015 - 18:44

AA-66
17

contenzioso Privitera Giacomo

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di CATTANIA)

12 NOV 2015

Prot. n. 10980

Oggetto: contenzioso Privitera Giacomo - proposta di transazione.

Su richiesta di codesto Comune, espongo il mio parere riguardo la proposta di transazione, avanzata dall'appellato signor Giacomo Privitera.

La sentenza ha accertato l'assegnazione del ricorrente alle funzioni di responsabile del Servizio di Protezione civile.

Tale accertamento si fonda soprattutto su un ordine di servizio dell'assessore alla Protezione civile prot. n. 454 del 4/7/2006 e su un altro del responsabile dell'Area amministrativa prot. n. 3191 del 20/4/2005: entrambi gli atti si riferirono al ricorrente come responsabile della Protezione civile e gli attribuirono dei compiti, in particolare quello di predisporre i turni di reperibilità.

Si tratta, indubbiamente, di atti provenienti dall'amministrazione, per quanto adottati da soggetti sicuramente privi di competenza, ma agli occhi del giudicante hanno concretizzato comunque l'assegnazione alle mansioni.

La sentenza ha attribuito, altresì, rilevanza alla circostanza che il servizio di protezione civile era stato previsto dall'organigramma approvato con una deliberazione G.M. n. 27/2005.

Quella deliberazione fu poi annullata da una sentenza del Giudice amministrativo, ma il Tribunale ha rilevato che, finché la deliberazione ha avuto esecuzione, il ricorrente è stato inserito nell'organizzazione ed in buona fede ha eseguito le prestazioni.

Partendo da tali fatti, la sentenza ha condannato codesto Comune al pagamento di tre indennità: quella dell'art. 17 lett. f) c.c.n.l. 1/4/1999; quella di protezione civile e quella di responsabilità del servizio.

La sentenza ha poi condannato codesto Comune al pagamento dell'indennità regionale di miglioramento dei servizi.

Il Tribunale ha attribuito rilevanza ad un fatto oggettivo, e cioè che il ricorrente ha svolto le funzioni di polizia giudiziaria, che costituiscono uno dei presupposti previsti dall'art. 13 l.r. n. 17/1990 per il riconoscimento di tale indennità.

Nei giudizio di primo grado e nel ricorso in appello si è opposto che la partecipazione al piano non può essere disposta dopo che questo ha avuto totale attuazione, e quindi il fondo è stato ripartito tra i partecipanti.

Nel complesso, la controversia presenta alcuni elementi favorevoli al ricorrente (anche oggettivi) ed altri al Comune quindi l'esito del giudizio d'appello si presenta incerto, quanto meno sotto il profilo quantitativo, nel senso che non potrebbe escludersi un'accoglienza parziale, limitato ad alcune delle voci richieste.

Gli uffici di codesto Comune hanno calcolato l'importo di quanto dovuto, in esecuzione della sentenza, in euro 12.195 cui vanno aggiunti però gli interessi legali dai singoli ratei e sino ad oggi.

Va considerato che il calcolo degli interessi decorre – per i ratei più remoti – dal 2005, quindi si può ipotizzare un aggravio di euro 2.500/3.000 circa.

La sentenza ha condannato il Comune anche al pagamento dei contributi previdenziali, che non sono in grado di calcolare; ma non credo di sbagliare se ipotizzo che siano nell'ordine delle migliaia di euro.

Infine, l'importo delle spese legali ammonta, calcolati gli accessori di legge, a circa euro 3.200.

La controparte offre di transigere la controversia per la somma omnicomprensiva di euro 9.000.

Tenendo conto dell'incertezza, sia pure parziale, dell'esito e dell'entità delle somme derivanti dalla condanna, mi sembra che la riduzione corrisponda all'incirca alla percentuale di rischio.

Ritengo che la proposta possa essere presa in considerazione, alla condizione che l'interessato rinunzi a qualsiasi pretesa anche di carattere previdenziale.

Cordiali saluti.

Dario Sammartino

COMUNE DI CATENANUOVA
(Provincia di Enna)

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

23 FEB 2016

Prot. n. 1966

Al Sindaco
Al Segretario Comunale

SEDE

Catenanuova, 11 febbraio 2016.

Oggetto: parere su proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto "schema atto di transazione tra l'Ente comune e il dipendente Privitera Giacomo".


Il Revisore dei Conti

- Esaminata la proposta di deliberazione richiamata in oggetto, sottoposta all'esame della Giunta Municipale per acquisire il parere;
- Visto i pareri favorevole espressi dal legale dell'Ente nella controversia;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- Vista la bozza di transazione tra il dipendente Privitera Giacomo, e il Comune di Catenanuova.

esprime

parere favorevole alla transazione.

Il Revisore dei Conti
(Dott. Giuseppe Cimino)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 24 DEL 25/01/2016

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

U. 25/01/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

U. 25/01/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200...	€.	€.	€.
.....	comp./res. 200...	€.	€.	€.
.....	comp./res. 200...	€.	€.	€.

Li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

 IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	SETTORE AMM.VO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SETTORE ECON. FINANZ.
ASSESSORI	SETTORE U.T.C.
.....	SETTORE SOLID. SOCIALE
.....	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Li,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data

Li,

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12.... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li,

IL RESPONSABILE